

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

DIRITTO SOCIETARIO

02

SOCIETÀ PER AZIONI - DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Collegio sindacale

CONTABILITÀ

03

PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali

FISCALE

04

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

AGEVOLAZIONI

05

AGEVOLAZIONI

LAVORO

06

PREVIDENZA

08

PREVIDENZA - Contributo INPS ex L. 335/95

09

Leggi In evidenza

Notizie

Diritto societario

SOCIETÀ PER AZIONI

DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Collegio sindacale - Norme di comportamento dei Collegi sindacali di società non quotate - Bozza in pubblica consultazione

Il 14.11.2023 il CNDCEC ha posto in pubblica consultazione le nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale per le società non quotate.

Destinatari

Le Norme contengono i principi applicabili in via generale ai componenti del Collegio sindacale di tutte le spa e srl non quotate nonché al sindaco unico di srl che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anch'ella revisione legale. Le Norme sono applicabili ai collegi sindacali di sapa, nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.

Termine per l'invio dei commenti ed entrata in vigore del documento

Le osservazioni di tutti i soggetti interessati sono da inviare entro l'1.12.2023 all'indirizzo mail consultazionenormesindaci2023@commercialisti.it. Le nuove norme entreranno in vigore dall'1.1.2024.

Principali novità

Le principali modifiche sono attinenti alle attività del collegio sindacale nella crisi d'impresa, alle verifiche sulla corretta applicazione delle disposizioni sul *whistleblowing* e alla revisione della Norma 1.5 relativa alla retribuzione del Collegio sindacale, a seguito delle nuove regole in tema di equo compenso.

Degne di nota anche la Norma 2.2, relativa al ruolo del Presidente del Collegio sindacale, e la Norma 4.2 riguardante la vigilanza sulle assemblee non formalmente convocate, cioè sulle cosiddette assemblee totalitarie.

Attività del Collegio sindacale in situazioni di crisi

Nella sezione 11 sono state rivisitate le norme 11.3, 11.4 e 11.5, dedicate agli obblighi segnaletici del Collegio sindacale in situazioni di squilibri economico-finanziari e patrimoniali della società, le quali possono determinare il ricorso alla composizione negoziata, ai casi di risposta non positiva dell'organo gestorio e al ruolo dei sindaci durante l'eventuale procedura.

Nel documento si legge come la tempestiva segnalazione del Collegio possa contribuire a risolvere la crisi in modo sollecito e senza ulteriore pregiudizio per la società, i soci e i creditori. Viene considerata tempestiva la segnalazione che i sindaci effettuano "*entro un congruo termine*" dal momento in cui sono venuti a conoscenza di una evidente situazione di squilibrio che rende probabile l'insolvenza, ovvero "*dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*".

Operativamente, la segnalazione deve essere motivata, formulata per iscritto nonché indirizzata e inviata al consiglio di amministrazione (o all'amministratore unico) con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno).

Nuove sono anche la Norma 11.6, rubricata "Vigilanza del Collegio sindacale in relazione agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza adottati dall'impresa", e la 11.11, dedicata all'affitto di azienda in situazione di crisi.

Seppure inserita in altra sezione, agli adempimenti del Collegio sindacale in caso di crisi può essere riferita anche la Norma 6.6, relativa alla iniziativa del collegio nei casi di liquidazione giudiziale della società.

DLgs. 12.1.2019 n. 14

L. 21.4.2023 n. 49

Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2023 - "In consultazione le nuove norme di comportamento dei sindaci delle non quotate" - Ancarani - De Angelis

Il Sole - 24 Ore del 15.11.2023, p. 39 - "Norme sui sindaci delle non quotate, equo compenso con

ragionevolezza" - Boidi - Cavalluzzo

Italia Oggi del 15.11.2023, p. 29 - "Equo compenso ai sindaci" - De Angelis - Bozza

Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2023 - "Segnalazione del Collegio sindacale di condizioni disquilibrio da motivare" - De Rosa

Contabilità

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Ricavi (OIC 34) - Modalità di contabilizzazione - Prima applicazione - Principali novità (circ. Assonime 16.11.2023 n. 30)

La circ. Assonime 16.11.2023 n. 30 ha analizzato i profili contabili e fiscali di maggior interesse che derivano dall'applicazione del nuovo documento OIC [34](#) in tema di ricavi.

Il nuovo principio contabile, pubblicato nella versione definita il 19.4.2023, è particolarmente importante perché, oltre a sistematizzare indicazioni che erano già contenute in altri *standard* (principalmente i documenti OIC 15 dedicato ai crediti e OIC 12 dedicato alla composizione del bilancio d'esercizio), affronta tematiche che non erano finora disciplinate dai principi contabili.

Nonostante, comunque, alcune disposizioni assumano valenza innovativa o chiariscano fattispecie oggettivamente dubbie, Assonime evidenzia come l'impianto concettuale del nuovo principio si ponga in piena continuità con l'orientamento di fondo dell'ordinamento contabile nazionale.

In particolare, l'OIC 34:

- conferma che i ricavi derivanti dalla vendita di beni sono rilevati quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita, analogamente a quanto prevede il documento OIC [15](#) in riferimento ai crediti;
- stabilisce che, al momento della rilevazione iniziale, il redattore di bilancio deve analizzare il contratto al fine di individuare le unità elementari di contabilizzazione (c.d. "segmentazione"), cioè i singoli beni, i servizi o le altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente, che devono essere contabilizzati separatamente, in modo coerente con quanto previsto dal documento OIC [11](#) in riferimento al principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
- disciplina per la prima volta le vendite per conto di terzi, confermando l'approccio basato sul trasferimento dei rischi e benefici e completando, dal lato ricavi, la disciplina prevista dal documento OIC [13](#) per la rilevazione delle rimanenze.

Entrata in vigore

L'OIC 34 si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.

Tuttavia, secondo Assonime, le parti del principio che specificano e circoscrivono la valenza applicativa di principi generali preesistenti possono considerarsi già applicabili, quanto meno in via facoltativa, in riferimento ai bilanci 2023 di prossima chiusura.

Considerazioni simili possono essere fatte anche con riguardo a fattispecie che prima non erano disciplinate dai principi contabili e che, con l'OIC 34, trovano invece soluzioni tecniche codificate.

È il caso, ad esempio, delle disposizioni sulle modifiche contrattuali o sui costi per l'ottenimento del contratto.

In questi casi, l'aggiornamento delle politiche contabili da parte delle imprese con applicazione anticipata dell'OIC 34 appare perfettamente coerente con quanto disposto dall'OIC 29 sui

cambiamenti di politiche contabili e, ancorché non obbligatorio, consente di risolvere problemi interpretativi finora irrisolti.

Confronto con i principi IAS/IFRS

La circolare si sofferma sulle analogie e sugli aspetti distintivi che contraddistinguono l'OIC 34 rispetto all'IFRS 15, che disciplina i ricavi derivanti da contratti con la clientela.

Se, da un lato, il nuovo *standard* richiede un'analisi dei contratti ed un processo di rilevazione articolato in varie fasi che rispecchiano il modello dell'IFRS 15, dall'altro lato, contiene regole non coincidenti con quelle internazionali per quanto attiene, ad esempio, alle modalità di rilevazione delle operazioni a premio o delle vendite con diritto di reso.

Altro profilo distintivo rilevante è quello che attiene all'ambito di applicazione dell'OIC 34, che, a differenza dell'IFRS 15, non comprende i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione, che continuano ad essere disciplinati dal documento OIC [23](#).

Profili fiscali

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato le disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Il termine di 150 giorni "*dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili*", previsto a tal fine dall'[art. 4](#) co. 7-quinquies del DLgs. 38/2005, ha, infatti, carattere non perentorio.

Nelle more del decreto, Assonime ha evidenziato le conseguenze che potrebbero prodursi per effetto del recepimento per derivazione dei nuovi criteri di rilevazione dei ricavi e ha analizzato le principali questioni che potrebbero essere affrontate in sede di coordinamento.

In questa prospettiva, poiché il documento OIC 34 presenta significative analogie con l'IFRS 15, le problematiche fiscali possono essere analizzate in connessione con quelle derivanti dall'adozione del principio contabile internazionale, disciplinate dal DM [10.1.2018](#).

Documento OIC n. 34/2023

Il Quotidiano del Commercialista del 17.11.2023 - "OIC 34 con applicazione facoltativa nel 2023" - Latorraca

Il Sole - 24 Ore del 17.11.2023, p. 41 - "Ricavi, nuovo principio Oic al nodo deducibilità dei resi" - Germani A. - Roscini Vitali F.

Scheda n. 1269.03 in Agg. 11/2023 - "Nuovo principio contabile OIC 34 sui ricavi" - Latorraca

Fiscale

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Trasformazione agevolata in società semplice - Scissione di complesso immobiliare - Successiva cessione - Abuso del diritto (risposta interpello Agenzia delle Entrate 10.11.2023 n. 456)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.11.2023 n. [456](#), ha qualificato come abusiva la cessione di un complesso immobiliare veicolato in una società *newco*, tramite una scissione parziale, trasformata in società semplice con le agevolazioni di cui all'[art. 1](#) co. 100-105 della L. 197/2022.

Trasformazione agevolata e successiva cessione immobiliare

In capo alla società, i benefici fiscali dell'operazione agevolata riguardano:

- le plusvalenze realizzate sui beni agevolabili (assoggettate ad imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%);
- le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto della trasformazione (assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%).

La trasformazione in società semplice - diversamente dall'assegnazione o cessione di beni ai soci - nondetermina l'interruzione del quinquennio rilevante per le plusvalenze immobiliari.

Pertanto, per gli immobili detenuti dalla società da almeno cinque anni, la successiva cessione non comporterà il realizzo di plusvalenze tassabili.

Scissione, trasformazione e successiva cessione

Il caso oggetto della pronuncia riguarda una sequenza di operazioni così strutturata:

- scissione parziale proporzionale con attribuzione a una società *newco*, appositamente costituita, di un complesso immobiliare;
- trasformazione agevolata in società semplice della *newco*, con determinazione delle plusvalenze tassate all'8% sulla base del valore catastale;
- successiva cessione del complesso immobiliare da parte della *newco* società semplice risultante dalla trasformazione, senza il realizzo di plusvalenze a norma dell'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR;
- liquidazione e cancellazione della *newco*.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la fattispecie è abusiva ai sensi dell'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000 in quanto realizzativa di un vantaggio fiscale indebito, priva di sostanza economica e la cui essenzialità è il solo conseguimento di un vantaggio fiscale.

L'Agenzia non ravvisa, nel caso, il rispetto della *ratio* insita nelle disposizioni agevolative che non

consentono il raggiungimento di un risultato fiscale (complessivo) ulteriore rispetto all'estromissione dei beni dal regime d'impresa, cioè quello di assicurare un risparmio fiscale sulle plusvalenze immobiliari direttamente in capo ai soci, effettivi beneficiari dell'intera operazione.

Rilevanza della pronuncia e precedenti orientamenti

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è suscettibile di creare problemi applicativi, soprattutto per operazioni già effettuate, posto che la liceità di operazioni come quella dalla stessa esaminata era in genere sostenuta sia dalla dottrina, sia dalla prassi notarile.

Lo Studio [n. 44-2023/T](#), § E, ad esempio, evidenziava che la trasformazione "*potrà risultare particolarmente vantaggiosa se utilizzata in funzione di una futura vendita da parte della società semplice (...) con il vantaggio ulteriore di far pervenire il ricavato direttamente in capo ai soci anziché alla società*" e che "*non si dovrà temere (...) l'eventuale contestazione di elusione in quanto il Fisco ha chiarito che la cessione onerosa del bene che abbia formato oggetto di un'operazione agevolata posta in essere in precedenza non costituisce abuso del diritto*".

art. 1 co. 100 L. 29.12.2022 n. 197

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.11.2023 n. 456

Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2023 - "Rischio abuso sulla trasformazione della società semplice"

- Bernardi - Odetto

Il Quotidiano del Commercialista del 23.8.2023 - "Operazioni agevolate lecite anche con integrazione prodromica dei requisiti" - Bernardi - Sanna

Agevolazioni

[Agevolazioni - Decontribuzione Sud - Detassazione generale dei contributi COVID ex art. 10-bis del DL 137/2020 - Inapplicabilità \(risposte interpello Agenzia delle Entrate 10.11.2023 nn. 458 e 459\)](#)

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 10.11.2023 nn. [458](#) e 459, ha affermato che alla c.d. "Decontribuzione Sud" non è possibile applicare la detassazione generale prevista dall'[art. 10-bis](#) del DL 137/2020.

“Decontribuzione sud”

L'agevolazione è stata introdotta dall'[art. 27](#) del DL 104/2020 per gli ultimi tre mesi del 2020 e consiste in un esonero del 30% dei contributi previdenziali dei datori di lavoro per le prestazioni lavorative svolte nelle Regioni del meridione. L'agevolazione è stata poi estesa fino al 2029 dall'[art. 1](#) co. 161 ss. della L. 178/2020, che ne ha rimodulato la misura in relazione agli anni.

La misura è stata più volte autorizzata dalla Commissione europea che ne ha subordinato l'applicazione ai limiti e alle condizioni del *Temporary Framework COVID-19*, fino al 30.6.2022, e del *Temporary Crisis Framework*.

Ciò premesso, viene chiesto se l'agevolazione contributiva fruita nel corso del 2022 e concessa sotto forma di parziale esonero (in misura del 30%) dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, dovuti dall'impresa in qualità di datore di lavoro riferibile ai periodi 1.1.2022-30.6.2022 e 1.7.2022-31.12.2022, possa essere ammessa a detassazione ai sensi dell'[art. 10-bis](#) del DL 137/2020.

Detassazione “generale” dei contributi COVID

L'[art. 10-bis](#) del DL 137/2020 ha inteso riconoscere la non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRES e al valore della produzione ai fini IRAP dei “contributi” e delle “indennità” da chiunque concessi qualora:

- vengano erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (seppur diversida quelli esistenti prima della medesima emergenza);
- spettino ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

Ai fini della detassazione, nessun rilievo assumono le modalità di fruizione e contabilizzazione.

La *ratio* della disposizione in esame è quella di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei diversi contributi (e indennità) concessi durante il periodo di emergenza COVID 19 finalizzati a limitare le gravi conseguenze economico/finanziarie della crisi pandemica, vengano, anche solo in parte, depotenziati dall'incidenza della tassazione dei contributi stessi.

In linea con la suddetta *ratio* costituisce, quindi, presupposto imprescindibile, ai fini dell'applicazione del citato regime di detassazione, la circostanza che al soggetto destinatario sia assegnato un “beneficio” che comporti un “vantaggio economico” effettivo e quantificabile che la norma indica in maniera generica come “contributo” o “indennità” che consista, in sostanza, in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi, purché rimasti “a carico” del soggetto beneficiario.

Sul punto, l'Agenzia ricorda che, con riferimento alle agevolazioni concesse all'interno delle Zone Franche Urbane (ZFU), tra l'altro sotto forma di esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, oltre che dal versamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria ha espresso il proprio orientamento in ordine al relativo trattamento fiscale, escludendo la configurabilità dei citati benefici come “contributi”, in quanto “*ai fini fiscali, l'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta (o di contributi, ndr) che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate*” (risposta interrogazione parlamentare n. [5-06010/2015](#)).

Inapplicabilità della detassazione “generale” alla “Decontribuzione sud”

Secondo l'Agenzia, l'esonero contributivo in esame si traduce, di fatto, in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell'aliquota contributiva datoriale, con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Di conseguenza non trova applicazione la detassazione di cui all'[art. 10-bis](#) citato, poiché altrimenti si assisterebbe a un'amplificazione del beneficio concesso con l'esonero contributivo in esame, con l'effetto di incidere anche sui *plafond* previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel *Temporary Framework COVID-19*.

L'Agenzia delle Entrate non ritiene quindi applicabile la disciplina di cui all'[art. 10-bis](#) alla “Decontribuzione Sud” di cui all'[art. 27](#) del DL 104/2020, sia con riferimento al periodo 1.1.2022-30.6.2022, sia con riferimento al periodo 1.7.2022-31.12.2022 (e a quelli successivi).

Data l'esclusione dell'agevolazione dal perimetro applicativo dell'art. 10-bis, l'impresa non dovrà apportare alcuna variazione in diminuzione in dichiarazione ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, né ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP.

art. 10 bis DL 28.10.2020 n. 137

art. 27 DL 14.8.2020 n. 104

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.11.2023 n. 459

Risposta interpello Agenzia Entrate 10.11.2023 n. 458

Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2023 - "**Decontribuzione Sud senza detassazione generale dei contribuenti COVID**" - Alberti - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 11.11.2023, p. 28 - "**Decontribuzione Sud, esonero non detassabile a fini Ires e Irap**" -

Massara

Guide Eutekne - Previdenza - "**Decontribuzione Sud**" - Silvestro D.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Contributi**" - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo - Dichiarazione reddituale - Modalità e termini di presentazione (messaggio INPS 15.11.2023 n. 4043)

Con il messaggio 15.11.2023 n. [4043](#), l'INPS ha comunicato che, entro il 30.11.2023, i pensionati assoggettati al regime di cumulo parziale di cui al DLgs. [503/92](#), che nel 2022 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno dichiarare al medesimo Istituto previdenziale i redditi conseguiti in tale annualità.

Disciplina generale

L'[art. 10](#) del DLgs. 503/92 stabilisce che le quote di determinati trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) non siano cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi.

Inoltre, l'[art. 10](#) co. 4 del DLgs. 503/92 stabilisce che, in caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo, i pensionati devono presentare all'INPS una comunicazione indicante i redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno, ovvero, in questo caso, il 30.11.2023.

Soggetti esonerati

Con il messaggio in esame, l'INPS precisa che sono escluse dall'obbligo di comunicazione diverse categorie di pensionati, in quanto non soggette al divieto di cumulo.

Ci si riferisce, in sintesi, ai titolari di:

- pensione e assegno d'invalidità avente la decorrenza compresa entro il 1994;
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo;
- pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO;
- pensione o assegno d'invalidità dell'AGO dei lavoratori dipendenti o delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Sono altresì esentati anche i titolari di pensione d'invalidità dalla cui attività lavorativa sia derivato, con riferimento all'anno precedente, un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del FPLD (6.829,94 euro per il 2022).

Inoltre, sono cumulabili:

- le remunerazioni a favore dei sacerdoti;
- le indennità percepite dai giudici tributari;
- i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- le indennità connesse a cariche pubbliche elettive.

Indicazioni specifiche per i lavoratori sportivi

Con il messaggio n. [4043/2023](#), si ricorda che dall'1.7.2023 è divenuta operativa la riforma del lavoro sportivo attuata dal DLgs. [36/2021](#).

Pertanto, precisa l'INPS, nei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'AGO o delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo, trovano applicazione le istruzioni del messaggio in parola con riferimento alla dichiarazione a preventivo per l'anno 2023.

Modalità dichiarative dei redditi

Per quanto riguarda i redditi oggetto della comunicazione, l'INPS precisa che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d'impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Per quanto concerne gli aspetti operativi, è possibile presentare la dichiarazione reddituale in argomento tramite il sito www.inps.it, utilizzando lo SPID digitale almeno di Livello 2, la carta nazionale dei Servizi (CNS) o la carta di identità elettronica (CIE).

Una volta autenticatosi il pensionato può accedere al servizio *on line* "RED Semplificato" disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: "Dichiarazione Reddituale - RED Semplificato". Nel successivo pannello occorrerà scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi per l'anno 2022).

Rimane comunque possibile presentare la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'[art. 10](#) co. 8-bis del DLgs. 503/92, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Dichiarazione a preventivo

Nel messaggio in esame si ricorda che i soggetti interessati devono altresì inviare la dichiarazione a preventivo per l'anno 2023 prevista dall'[art. 10](#) co. 4-bis del DLgs. 503/92, per consentire all'INPS di effettuare provvisoriamente, sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno poi conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2023 resa a consuntivo nel 2024.

art. 10 DLgs. 30.12.1992 n. 503

Messaggio INPS 15.11.2023 n. 4043

Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2023 - "Dichiarazione per l'incumulabilità tra pensioni e lavoro autonomo entro fine mese" - Mamone

PREVIDENZA

Contributo INPS ex L. 335/95 - Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e di lavoro sportivo - Co.co.co. dell'area del dilettantismo - Versamento dei contributi alla Gestione separata - Proroga al 30.11.2023 (messaggio INPS 14.11.2023 n. 4012)

Con la circ. 31.10.2023 n. [88](#), l'INPS ha dettato le indicazioni e le istruzioni operative per il corretto assolvimento degli obblighi previdenziali in seguito al riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ai sensi del DLgs. [36/2021](#).

Con il successivo messaggio 14.11.2023 n. [4012](#), l'INPS ha disposto la proroga al 30.11.2023 del termine per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, per il periodo di competenza ottobre 2023, per i:

- rapporti di co.co.co. sportivi dell'area del dilettantismo;
- rapporti di co.co.co. con attività di carattere amministrativo-gestionale;
- lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Aliquote

Le aliquote da applicare sono del:

- 24% (IVS), se il lavoratore è assicurato presso altre forme di previdenza obbligatorie o è titolare di pensione diretta ([art. 35](#) co. 6 del DLgs. 36/2021);
- 27,03% (25% a titolo di IVS e 2,03% per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL), se non è assicurato presso altre forme di previdenza obbligatoria ([art. 35](#) co. 7 del DLgs. 36/2021).

Con specifico riferimento alle co.co.co. di carattere amministrativo gestionale, le aliquote per chi non è assicurato presso altre forme di previdenza obbligatoria sono fissate nella misura del:

- 33% (ovvero 35,03% con le suddette aliquote aggiuntive), per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023;
- 25% (ovvero 27,03% con le suddette aliquote aggiuntive), per i mesi da settembre 2023.

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche - che prestano attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva - l'aliquota da applicare è quella del 24%.

Agevolazioni

L'obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Di conseguenza, le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente l'importo di 5.000,00 euro ([art. 35](#) co. 8-bis del DLgs. 36/2021).

A tal fine, concorrono:

- i compensi erogati dall'1.7.2023 dalla totalità dei committenti;
- i compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'[art. 44](#) del DL 269/2003.

Inoltre, l'[art. 35](#) co. 8-ter del DLgs. 36/2021 prevede che, fino al 31.12.2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25% o del 24%) deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Tale riduzione avrà riflessi ai fini dell'accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

Invece, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche (ovverosia maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL, per le quali è dovuta l'aliquota complessiva pari al 2,03%) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro.

Modalità di versamento

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

In sostanza, il pagamento deve avvenire con modello F24, utilizzando la causale tributo:

- CXX per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03%;
- C10 per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%.

Termini di versamento

Tenuto conto che il messaggio [4012/2023](#) riguarda solo "i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di «ottobre 2023»", non toccando quanto invece è stato stabilito per i periodi precedenti con la circ. [88/2023](#), i termini sono attualmente fissati al:

- 30.11.2023, per il versamento e gli adempimenti relativi al mese di competenza ottobre 2023;
- 16.12.2023, per il versamento dei mesi di competenza da luglio a settembre 2023;
- 31.12.2023, per gli adempimenti dei mesi di competenza da luglio a settembre 2023.

Salvo proroghe ulteriori, nel mese di dicembre dovranno essere eseguiti anche gli adempimenti contributivisecondo le scadenze ordinarie, vale a dire:

- entro il 16 del mese successivo per i versamenti (ad esempio, quelli del mese di novembre entro il 16.12.2023);
- entro il mese successivo a quello di riferimento, per gli altri adempimenti.

art. 35 co. 2 DLgs. 28.2.2021 n. 36

Messaggio INPS 14.11.2023 n. 4012

Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2023 - "Versamento di ottobre al 30 novembre per i co.co.co. sportivi del dilettantismo" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro nello sport" - Mamone L.

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7.7.2023

FISCALE

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Aliquote - Prospetto delle fattispecie - Approvazione - Modalità e termini di comunicazione al Dipartimento delle Finanze

In attuazione dell'art. 1 co. 756 e 757 della L. 27.12.2019 n. 160, con il presente decreto vengono:

- individuate le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);
- stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze del relativo prospetto.

Fattispecie generali per le quali è possibile diversificare le aliquote IMU

Le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU sono le seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna fattispecie

Ad eccezione delle suddette abitazioni principali e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del DLgs. 15.12.97 n. 446, ha la facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle suddette altre fattispecie:

- esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A del presente DM;

- nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Utilizzo dell'apposita applicazione informatica

I Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, nei limiti sopra indicati, solo utilizzando l'applicazione informatica "Gestione IMU" disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Tale applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote.

La delibera comunale approvata senza il prospetto delle aliquote, elaborato attraverso la suddetta applicazione informatica, non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1 co. 761 - 771 della L. 160/2019.

Trasmissione del prospetto delle aliquote al Dipartimento delle Finanze

I Comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze il prospetto delle aliquote IMU, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica "Gestione IMU" disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Efficacia delle aliquote

Le aliquote stabilite dai Comuni nel prospetto hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ai fini della suddetta pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dal presente DM in via transitoria.

Discordanza tra il prospetto delle aliquote e il regolamento comunale

In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Correzione degli estremi della delibera e dei dati del prospetto

In caso di erronea indicazione degli estremi della delibera recante un prospetto già pubblicato, sono consentite la correzione degli estremi medesimi e la ritrasmissione dello stesso, attraverso l'apposita procedura disponibile all'interno dell'applicazione informatica.

La correzione dei dati di un prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente.

Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto

L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'apposita applicazione informatica, decorre dall'anno di imposta 2024.

Disciplina transitoria

Per il 2024, primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in mancanza di una delibera comunale approvata e pubblicata secondo le modalità e nel termine previsto, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le previste modalità.

Modifica e integrazione delle fattispecie

Le fattispecie individuate dal presente DM possono essere modificate o integrate con un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.